

DELIBERA N. 28/08/CSP

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER I REFERENDUM PER IL DISTACCO DEL COMUNE DI PEDEMONTE (VI) DALLA REGIONE VENETO ALLA REGIONE TRENINO – ALTO ADIGE, DEL COMUNE DI SAPPADA (BL) DALLA REGIONE VENETO ALLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, DEL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME E DEL COMUNE DI MERCATINO CONCA (PU) DALLA REGIONE MARCHE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA A NORMA DELL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, INDETTI PER I GIORNI 9 E 10 MARZO 2008

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2007, recante “*Indizione dei referendum, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione per i distacchi e relative aggregazioni dei seguenti comuni: Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino – Alto Adige, Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli – Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca dalla regione Marche alla regione Emilia - Romagna*”;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai referendum ex art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei seguenti Comuni: Pedemonte (Provincia di Vicenza) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Autonoma

Trentino – Alto Adige, Sappada (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli – Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca (Provincia di Pesaro e Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia - Romagna, fissati per i giorni 9 e 10 marzo 2008, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”*.

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 marzo 2008.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 13 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti